



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - avviso della conclusione delle indagini – atto di deferimento – termini – perentorietà

Descrizione

A norma dell'art. 123, comma 1, CGS, “[i]l Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5 [sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante, salvo proroga], se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Aggiunge l'art. 125, comma 2, CGS, che “[l]'atto di deferimento ... deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1”. Tale fase pre-processuale del procedimento disciplinare è segnata da termini che sono pacificamente da ritenersi perentori (CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 53/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 64/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 88/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 123, comma 1; art. 125, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0088 CFA del 29 febbraio 2024 (Procuratore Nazionale dello Sport/omissis)